

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781
PEC: aslrieti@pec.it C.F. e P.I. 00821180577

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Direttore: Dott. Patrizio Anibaldi
Il Funzionario responsabile della procedura Dott. Alessandro Mancini
Tel. 0746/279564 - e-mail: alessandro.mancini@asl.rieti.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEL ANNUALE DI UN SISTEMA DEDICATO ALLA RACCOLTA E OTTENIMENTO DI TESSUTO ADIPOSO PURIFICATO MEDIANTE FILTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE, UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E DELLA UOC CHIRURGIA GENERALE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

ART. 1 - OGGETTO – BASE D'ASTA

Il presente RdO ha per oggetto la fornitura annuale di un sistema dedicato alla raccolta e ottenimento di tessuto adiposo purificato mediante filtrazione, per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Vascolare, U.O.C. Ortopedia e Traumatologia e della U.O.C. Chirurgia Generale, lotto unico.

La procedura di gara, a lotto unico, è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. il valore dell'appalto è stimato in € 78.000,00 per 12 mesi di fornitura.

L'appalto sarà affidato con procedura negoziata – art. 1, c. 2, let. b) D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021 – con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi dispositivo con caratteristiche standardizzate, previa idoneità tecnica dello stesso, valutata dalla Stazione Appaltante.

Si rappresenta fin d'ora che, così come previsto dalla normativa vigente, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Resta inteso che la ASL Rieti si riserva la facoltà di revocare o sospendere la presente procedura di gara o di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.

Il Codice Identificativo Gara (CIG), in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 e s.m.i., corrisponde a: 90253209AB

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema dedicato alla raccolta e ottenimento di tessuto adiposo purificato mediante filtrazione a

membrana e lavaggio con ringer lattato e soluzione fisiologica.

Le caratteristiche minime, a pena di esclusione, di tale dispositivo medico sono le seguenti:

- filtrazione a membrana 50 micron;
- lavaggio con ringer lattato e soluzione fisiologica;
- dispositivo monouso e sterile;
- dispositivo non vincolato ad apparecchiatura elettrica;
- dispositivo che deve contenere tutti gli accessori per la raccolta, la processazione e la dispensazione del prodotto finale, oltre a due cannule monouso di differenti dimensioni;

Il sistema oggetto della fornitura deve essere conforme, a pena di nullità, alle caratteristiche tecniche indicate nel presente atto e, deve essere fornito completi di ogni accessorio occorrente per renderlo pienamente funzionanti ed idoneo all'uso per cui è destinato.

I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso.

La documentazione tecnica prodotta dalla ditta verrà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della conformità con quanto richiesto ed idoneità all'uso con quanto si necessita.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, dunque la partecipazione alla gara da parte delle associazioni è consentita solo se abbiano manifestato la volontà di associarsi. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

L'ASL Rieti escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

4.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

4.2 Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

4.2.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se operatore economico non avente sede in Italia, nel settore di attività corrispondente a quello oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

4.2.2 Requisito di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale d'impresa: il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale negli anni 2018 – 2019 – 2020 pari all'importo del valore del lotto/i per cui si partecipa.

Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta. Tale requisito è considerato congruo in rapporto all'entità, alla durata ed alla rilevanza dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.2.3 Requisito di capacità tecnica e professionale

un elenco relativo a 2 (due) principali forniture/servizi nel settore di attività oggetto di gara effettuate negli anni 2018 – 2019 – 2020 rispetto alla data di pubblicazione del presente RDO, con indicazione:

- della tipologia di fornitura/servizio;
- dei committenti (pubblici o privati);
- degli importi;
- dell'anno di realizzazione delle prestazioni.

A tal proposito si specifica che:

- se trattasi di destinatari pubblici è necessario indicare la denominazione corretta dell'ente pubblico destinatario delle forniture ed i relativi contatti (struttura di riferimento, telefono, fax, e mail, PEC);
- se trattasi di forniture effettuate presso privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

ART.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'ASL Rieti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del D. Lgs. n.50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Seguente link:

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere caricati secondo la modalità stabilite nella sezione DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere caricato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a IV del predetto documento.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Stesso obbligo vige anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa a quanto sopra è altresì concessa la facoltà che il DGUE dell'operatore economico sia sottoscritto solamente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

Guida alla compilazione del DGUE

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, Art. 105 comma 6 del Codice;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 4.2.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 4.2.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 4.2.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario sopra elencati avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/16 e della delibera dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 - e successiva Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 – attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che in caso di malfunzionamento del citato sistema che determini l'eccessivo protrarsi della procedura di gara, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

7.1 subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a cui si rimanda integralmente.

7.2 - avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In

caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART 8 CAUZIONE PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n.120/2020.

ART. 9 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non previsto per l'operatore economico, in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore ad € 150.000,00.

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

10.1 modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta potrà essere formulata secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali.

Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10.2 sottoscrizione dei documenti di gara

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e ogni altro documento richiamato devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi si precisa che la documentazione da produrre in sede di gara deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti: dal legale rappresentante, dal procuratore autorizzato o comunque da altra persona legittimamente autorizzata dall'impresa mandataria o del consorzio,
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (**per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti**).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

ART. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della domanda di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RdO, dovrà allegare la seguente documentazione **firmata digitalmente**:

- **Istanza di partecipazione** ed annessa dichiarazione redatta su proprio modello (All.1)
Il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- **(EVENTUALE)** copia della procura, se il sottoscrittore è procuratore;
- **(EVENTUALE)** Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (allegati come richiamati nell'istanza di partecipazione di cui al punto 1):
 - a) Dichiarazione sostitutiva, nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, dei soggetti di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
 - b) Ovvero, nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, il mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE, contenente le medesime informazioni di cui sopra.

c) Nel caso di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete:

c.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: si allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);

c.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

c.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: si allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato e sottoscritto. Si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 della presente disciplinare.
- **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** competente per territorio, attraverso la compilazione del relativo schema di dichiarazione, Allegato al presente disciplinare, **ovvero**, in caso di sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto con indicazione della sede e del numero di iscrizione;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità conformemente a quanto di seguito specificato. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.b, della succitata delibera. **Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS, deve essere stampato, firmato e caricato tra la documentazione amministrativa.** Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché, l'eventuale deposito del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.
In caso di partecipazione plurima il PASSOE, prima di accluderlo nella busta in esame, deve essere **firmato congiuntamente** da tutti i soggetti che lo costituiscono/constituiranno.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, all'interno della busta in argomento deve essere inserito **anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.**
Pagamento del
- **(EVENTUALE)** Esclusivamente nell'ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) Il DGUE dell'impresa ausiliaria, da compilare nelle parti di interesse, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Si rinvia

alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare;

- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. *(Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia);*
- c) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

- Copia del presente **disciplinare, Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati ed eventuali chiarimenti** firmati digitalmente per accettazione incondizionata di quanto in essi previsto;
- Il **Patto di Integrità** debitamente compilato e firmato digitalmente per integrale accettazione. (N.B.: nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio), allegato n. 2 allegato al presente Disciplinare;
- **comunicazione**, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante, ove in possesso;

Art. 13 - Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà allegare per ciascun articolo facente parte del/1 lotto/i al/i quale/i intende partecipare:

1. documentazione tecnica firmata digitalmente dei prodotti offerti (schede, immagini e quant'altro) dalla quale si evinca la rispondenza dei prodotti offerti a TUTTE le caratteristiche minime indicate nel presente atto.

Art. 14 - Modalità di risposta alla RdO - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RdO, dovrà allegare la seguente documentazione **firmata digitalmente**:

- a) Offerta Economica complessiva (pdf generato da sistema);
- b) Dichiarazione dalla quale si rilevano:
 - di aver preso chiara ed esatta conoscenza di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati e di accettarle in modo pieno ed incondizionato;
 - che quanto offerto è comprensivo, esclusa l'IVA, di tutti gli oneri che l'operatore economico dovrà sostenere per il corretto adempimento di quanto previsto nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di partecipazione alla presente procedura;
 - di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, che giudica remunerativa, delle circostanze generali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto e, in particolare, degli obblighi

e dei costi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

- di assumere l'impegno a mantenere valida l'offerta per **180 giorni** naturali e consecutivi a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte prevista nel Timing di gara, fatta salva la facoltà per l'ASL di Rieti di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Si precisa, inoltre, che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, condizioni, che siano comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di una offerta, pertanto, non sono ammesse offerte alternative o plurime. Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta o di una sola offerta tra quelle presentate che sia risultata valida e meritevole di apprezzamento, fermo restando, ai sensi di quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che l'ASL Rieti può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La documentazione deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al presente disciplinare e deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ART 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

Saranno accettate esclusivamente offerte il cui importo sarà inferiore a quello della base d'asta.

Verranno valutate esclusivamente le offerte economiche degli operatori che abbiano presentato un'offerta tecnica rispondente alle caratteristiche minime richieste nel presente atto a pena di esclusione.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica con spese a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 16 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

La fattura trimestrale relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agazia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l'Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l'applicazione degli interessi previsti dall'accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00308/2015.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all'Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue:

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo n.42
021000– Rieti (RI)
P.IVA / C.F. 00821180577
Codice IPA: UFX1HE

ART. 17 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

Su ciascuna bolla e fattura relativa alla consegna del materiale oggetto della presente RdO dovrà essere riportato il numero di ordine che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria.

Le consegne avverranno a seguito di emissione di ordinativi elettronici periodici che verranno inoltrati a mezzo NSO (Nodo di Smistamento Ordini), pertanto la ditta aggiudicataria, successivamente al ricevimento del file di stipula, dovrà comunicare all'indirizzo ordinialbs@asl.rieti.it il proprio codice NSO.

Ciascun ordinativo conterrà l'indicazione di un numero di ordine che dovrà **INDEROGABILMENTE** essere riportato sia sulla bolla sia sulla relativa fattura.

Ogni ordine avrà numerazione differente.

Non è consentito emettere un'unica fattura relativa a più ordinativi, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa.

ART. 18 GARANZIA E SCADENZA PRODOTTI

L'intera fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento di confezione;

I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. In caso contrario l'Azienda ASL tratterà i prodotti chiedendo alla Ditta la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel presente atto potranno essere rifiutati dall'Azienda, non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

ART. 19 TEMPI, LUOGO ED ORARIO DI CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire secondo le modalità in seguito indicate.

I tempi di consegna dovranno essere contenuti in un massimo di 15 giorni dalla data dell'ordine. La firma per ricevuta della merce non impegna la ASL, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazioni scritte.

Qualora il materiale non corrispondesse per qualità alla richiesta, verrà respinta alla società aggiudicataria, che dovrà sostituirlo entro 10 giorni con altro avente le caratteristiche richieste.

In qualunque caso di non corrispondenza del bene o mancata o ritardata consegna, la ASL, dandone tempestiva comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove con addebito delle maggiori spese a carico del fornitore aggiudicatario, fatta salva ogni altra richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 PENALI

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente atto e/o da regolamenti, l'ASL si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

- 1) in caso di ritardo nella consegna del materiale oggetto della gara, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i tempi stabiliti sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 2% del valore del prodotto;
- 2) Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1% del valore del prodotto.

Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura

e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO EX ART. 1373 CC

Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto e recesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che integralmente si richiamano, l'ASL Rieti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione da farsi all'Aggiudicatario via PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;
- qualora l'Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Rieti ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dall'ASL Rieti, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
- mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente disciplinare;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore complessivo del contratto;
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'ASL Rieti, le giustificazioni dell'Aggiudicatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato giudizio dell'ASL Rieti, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
- in tutte le ulteriori ipotesi esplicitamente indicate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'ASL Rieti:

- la facoltà di incamerare la eventuale cauzione definitiva e di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi l'affidamento, in danno dell'Aggiudicatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese e/o minori entrate che l'ASL Rieti dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare l'appalto utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

L'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° C.C., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'Aggiudicatario via PEC, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano. In tal caso L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Altresì l'ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di inadempienze, anche non esplicitamente individuate nel presente Disciplinare come causa di decadenza, ma tali da inficiare o compromettere gravemente la regolarità dell'Affidamento e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, previa contestazione con diffida inoltrata all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

Con detta diffida è prefissato un termine congruo, non inferiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il Commissionario deve sanare l'inadempienza e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

La ASL Rieti, decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora non ritenga di accogliere le eventuali giustificazioni addotte dall'Aggiudicatario, procede a risolvere il Contratto.

ART. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, all'Ufficio competente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla procedura in argomento con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si impegna altresì a trasmettere alla ASL Rieti i contratti o atti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per il Commissionario, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione, come disposto dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del valore della transazione.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e

VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Asl di Rieti - DPO è l'Avv. Franco Angelo Ferraro sempre contattabile all'indirizzo email dpo@asl.rieti.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 24 OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165”

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine si dà atto che l'Appaltatore si impegna a portare detto codice a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto. L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 25 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nel disciplinare, ivi compresi i relativi allegati, si fa espresso richiamo alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'ASL Rieti e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà

quello di Rieti.

Si uniscono alla presente lettera/disciplinare e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

- All. 1 - Istanza di partecipazione;
- All. 2 - Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;
- All. 3 – Patto d'integrità.

Il R.U.P.
Dott. Alessandro Mancini

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la ditta esplicitamente dichiara di accettare specificamente ed integralmente il presente Disciplinare di gara e relativi allegati, ferma restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

letto e approvato si sottoscrive per
accettazione incondizionata il
legale rappresentante la ditta

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett. le
ASL Rieti
Via del Terminillo n. 42
02100 - RIETI

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA ANNUALE DI UN SISTEMA DEDICATO ALLA RACCOLTA E OTTENIMENTO DI TESSUTO ADIPOSO PURIFICATO MEDIANTE, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE, UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E DELLA UOC CHIRURGIA GENERALE

CIG n. _____ - N. Gara _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente in
via _____ n. _____
città _____ provincia _____ Cap _____
codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di legale rappresentante/procuratore (allegare in quest'ultima ipotesi la copia del titolo di legittimazione ad impegnare l'offerente)
dell'Impresa _____

con sede in via _____ n. _____
città _____ provincia _____ cap _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
natura giuridica _____ Tel. _____ fax _____
indirizzo e-mail _____
PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura in oggetto citata come **(barrare la parte che interessa)**:

- Concorrente singolo** in qualità di:
- imprenditore individuale/artigiano;
 - società commerciale;
 - società cooperativa.

(se cooperativa o consorzio di cooperative) Di essere regolarmente iscritto (barrare la casella che interessa e riportare i dati di iscrizione):

Albo nazionale delle società cooperative _____

Registro regionale della regione _____ al n. _____

Consorzio tra società cooperative ex art. 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/16:

fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L n. 422/1909 e D.Lgs. n. 1577/1947;

fra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985;

indicare per quali consorziati il consorzio di cui alla lettera b) concorre con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse (minimo 10%). **Per questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.**

1. _____ C.F.: _____ %

2. _____ C.F.: _____ %

3. _____ C.F.: _____ %

Consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/16. Indicare se il consorzio:

concorre in proprio;

per conto di quali consorziati il consorzio di cui alla lettera c) concorre con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse (minimo 10%). **Per questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.**

1. _____ C.F.: _____ %

2. _____ C.F.: _____ %

3. _____ C.F.: _____ %

4. _____ C.F.: _____ %

5. _____ C.F.: _____ %

Raggruppamento Temporaneo di Impresa ex art. 45 comma 2 lettera d) e art. 48 del D. Lgs. n. 50/16. Indicare se:

Verticale; Orizzontale; Misto

costituito (se del caso si allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto costitutivo di copia autenticata)

costituendo (se del caso si allega impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti)

Specificare i partecipanti al raggruppamento con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dagli stessi (minimo 10%). **Per questi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.**

Impresa mandataria/capogruppo:

_____ C.F.: _____ %

Impresa/e mandante/i:

1. _____ C.F.: _____ %

2. _____ C.F.: _____ %

3. _____ C.F.: _____ %

4. _____ C.F.: _____ %

- Consorzi ordinari** di concorrenti ex art. 45 comma 2 lettera e) e art. 48 del D. Lgs. n. 50/16.
Indicare se:

- costituito (**se del caso si allega** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto costitutivo di copia autenticata)
- costituendo (**se del caso si allega** impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti)

Specificare i partecipanti al consorzio ordinario con indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dagli stessi (minimo 10%). **Per questi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.**

Impresa mandataria/capogruppo:

_____ C.F.: _____ %

Impresa/e mandante/i:

- | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|---|
| 1. | _____ | C.F.: | _____ | _____ | % |
| 2. | _____ | C.F.: | _____ | _____ | % |
| 3. | _____ | C.F.: | _____ | _____ | % |
| 4. | _____ | C.F.: | _____ | _____ | % |

- Aggregazioni fra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni, dalla L. n. 33/2009, ex art. 45 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 50/16;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del citato decreto: **nel caso si allega dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, **che indichi per quali imprese la rete concorre, la quota % di partecipazione all'aggregazione e la quota di esecuzione che verrà assunta.**
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater del citato decreto: **nel caso si allega copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: **nel caso si allega copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **con allegato il mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(N.B.: Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'allegato 2 (DGUE) e 3)

- **GEIE (Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico)** ai sensi del D.Lgs. n.240/1991, ex art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/16.
 - costituito (**se del caso si allega** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata ovvero copia dell'atto costitutivo di copia autenticata)
 - costituendo (**se del caso si allega** impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti)

(N. B.: nel caso di GEIE si allega dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese si concorre, il ruolo nell'ambito del GEIE (capogruppo o mandante), la quota % di partecipazione e di esecuzione.

Altresì, relativamente ai soggetti che compongono il GEIE opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei componenti dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'allegato 2 (DGUE) e 3)

- **Operatore economico stabilito in altro stato membro** costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità

DICHARA

1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) c-ter) c-quater) f-bis) ed f-ter) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), **in carica** al momento della partecipazione alla gara (*Tabella 1*) e **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la pubblicazione del bando di gara (*Tabella 2*), sono i seguenti:

Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA

<i>Nome Cognome</i>	<i>Data, luogo di nascita e codice fiscale</i>	<i>Carica rivestita all'interno della società/impresa concorrente</i>

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

<i>Nome Cognome</i>	<i>Data, luogo di nascita e codice fiscale</i>	<i>Carica rivestita all'interno della società/impresa concorrente al momento della cessazione</i>	<i>Data di cessazione</i>

Il sottoscritto _____ rende, inoltre, le seguenti dichiarazioni negoziali:

- che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti:
Domicilio fiscale _____
Codice fiscale _____
partita IVA _____
PEC _____
FAX _____
- di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara, ivi comprese gli eventuali chiarimenti pubblicati;
- di prendere atto e di accettare tutte le disposizioni normative in essa contenute;
- di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
- di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
- di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne darà comunicazione all’Autorità di vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara.
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;

- l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- di impegnarsi, qualora aggiudicatario, in applicazione di quanto disposto dall'art.34, comma 35, del d.l. 12/10/2012 n.179 convertito in legge 17/12/2012 n.221 e dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere alla ASL Rieti le spese per la pubblicità legale sia per la pubblicazione del bando sia per la pubblicazione dell'esito di gara;
- la non contemporanea partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l'offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via Amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Rieti con espressa rinuncia a qualunque Foro facoltativo o concorrente;
- di acconsentire l'accesso alla propria documentazione di gara da parte degli aventi diritto, **allegando** apposita dichiarazione motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dalla quale si rilevi eventuale presenza di elementi costituenti segreto tecnico o commerciale nei documenti facenti parte della propria offerta;(N.B.: **la mancanza di detta dichiarazione verrà intesa come autorizzazione alla ASL Rieti a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – la facoltà di “accesso agli atti, anche informale”**);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014 (scaricabile all'indirizzo: <http://www.asl.ri.it/trasparenza/pdf/anticorruzione/Deliberazione%2089-DG.ff.%20del%2031.01.2014%20-20Adozione%20Codice%20di%20Comportamento%20dei%20dipendenti%20Azienda%20USL%20Rieti.pdf>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- di prestare il proprio consenso, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono resi e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

Si allega copia fotostatica nitida non autenticata in corso di validità di un documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data, _____

Il Dichiarante

(firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'impresa concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'impresa stessa)

ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

E

_____, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la ASL di Rieti e _____ è in atto un Contratto /
Convenzione _____ attinente

_____ (di seguito, per brevità, "**Contratto/Convenzione**");

- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, _____, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

- per “**Amministratore di sistema**” o “**ADS**”: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “**Misure di Sicurezza**”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per “**Trattamento**”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina _____, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4 *Modalità e istruzioni*

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;

- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
 - eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
 - procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti

- elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
 - il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
 - Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:

- individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attribuiti, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
- adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
- procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
- produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tutti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed

esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Rieti li _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno

Il Titolare del trattamento

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PATTO DI INTEGRITA'

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE DI UN SISTEMA DEDICATO ALLA RACCOLTA E OTTENIMENTO DI TESSUTO ADIPOSO PURIFICATO MEDIANTE FILTRAZIONE A MEMBRANA, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE, UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E DELLA UOC CHIRURGIA GENERALE

N. Gara: _____ **CIG :** _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva 00821180577, con sede in Rieti Via del Terminillo n. 42, nella persona di _____ nato/a _____ il _____ in qualità di _____

E

_____ (di seguito anche operatore economico), con sede legale in _____, via _____

codice fiscale/P.IVA _____,

rappresentata da _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

in qualità di _____

(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara di cui all'art. 1, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della

dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.

Nel caso di R.T.I./ConSORZI ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./ConSORZIO o Rete di impresa. Nel caso di ConSORZI di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal ConSORZIO, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di ConSORZIO, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal ConSORZIO).

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

VISTO:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la Deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2018 con la quale la ASL di Rieti ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del triennio 2018-2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Patto si applica alla presente procedura per la procedura negoziata per la fornitura annuale di un sistema dedicato alla raccolta e ottenimento di tessuto adiposo purificato mediante filtrazione a membrana, per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Vascolare, UOC Ortopedia e Traumatologia e della UOC Chirurgia Generale

Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dello svolgimento della procedura stessa.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/concessione.

Il personale e i collaboratori dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Articolo 2 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in epigrafe.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

L'ASL Rieti:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di

Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014.

Articolo 4 – Sanzioni

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'ASL di Rieti per i successivi 3 anni.

Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.

Luogo e data

ASL Rieti

(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)